



Fausto PAGNOTTA (Parma)

Il *De legibus* di Cicerone in chiave didattica: introduzione, sintesi, note di approfondimento, bibliografia

Introduzione

Con la finalità di un invito alla lettura, presentiamo qui la sintesi dei tre libri del *De legibus* di Cicerone¹: essa vuole costituire uno strumento introduttivo per agevolare in particolare tra i più giovani la conoscenza e lo studio del dialogo ciceroniano. Un'opera complessa, date le molteplici implicazioni filosofiche e politiche, la cui lettura tuttavia, in una prospettiva sincronica, può rappresentare l'occasione per capire come essa riunisca in sé più significati e piani interpretativi che sono in diretta relazione con le idealità di Cicerone. Idealità tese a rafforzare l'ordinamento della *res publica* grazie ad un progetto di riforma istituzionale le cui proposte di legge dovevano essere fondate sul rispetto della tradizione, delle istituzioni più antiche di Roma e su principi filosofici di validità universale, contro la precarietà di ogni forma di "relativismo etico" e di "utilitarismo individualistico"². Il *De legibus* come altre opere filosofico-politiche di Cicerone quali il *De re publica* e il *De officiis*, esprime l'intima necessità avvertita dall'Arpinate di un rinnovamento morale della società romana e della sua classe dirigente³. Un rinnovamento da compiersi attraverso l'attuazione di un programma politico-culturale che poggiava le sue basi ideali sul tentativo di proporre alla classe dirigente di Roma e ai ceti medi italici, proprietari agrari, a cui Cicerone si rivolgeva per dare maggior forza all'ordine politico costituito, «le alte idealità dell'aristocrazia

¹ Desidero rivolgere alcuni doverosi ringraziamenti al dott. Philippe Rousselot, presidente della SIAC, che ha incentivato la realizzazione di questo scritto, nonché al prof. Ermanno Malaspina e ai due *referees* anonimi per i consigli e per le osservazioni offerti nell'elaborazione del lavoro. Un ringraziamento ai Dipartimenti di Filologia Classica e Medievale, di Filosofia, di Studi Politici e Sociali dell'Università degli Studi di Parma per le risorse bibliografiche messe a disposizione.

² Cfr. L. PERELLI, *Il pensiero politico di Cicerone. Tra filosofia greca e ideologia aristocratica romana*, Firenze 1990, pp. 114, 125; F. FONTANELLA, *Introduzione al De legibus di Cicerone*. I, «Athenaeum» 85, 1997, p. 489.

³ Cfr. E. NARDUCCI, *Introduzione a Cicerone*, Roma-Bari 2005², p. 8.

romana del II secolo a.C. (o meglio quelle che egli interpretava e presentava come tali)»⁴, e nel caso del *De legibus*, il cui profondo valore educativo⁵ è rivolto in particolare alle future generazioni⁶, alcuni ideali della tradizione più antica di Roma arcaica, supportati e rinnovati entrambi da una personale reinterpretazione dell'esperienza filosofica greca⁷.

La lettura del *De legibus* può offrire elementi di particolare interesse anche in una prospettiva diacronica, poiché mette a contatto con temi e problematiche sempre attuali per l'uomo, quali ad esempio il confronto tra diritto ed etica, che si manifesta nella dialettica tra leggi positive e ricerca di principi etici universali; la responsabilità giuridica che in una società ha il singolo individuo; l'impegno speculativo dell'uomo per acquisire coscienza della propria natura di essere razionale e sociale; il sentimento verso la divinità; il rapporto tra religione, politica e società civile; il potere dei magistrati con i suoi compiti e i suoi limiti; infine l'integrità morale richiesta alla classe dirigente di uno Stato⁸.

Il lavoro qui presentato è costituito da 1. Sintesi del contenuto dei tre libri del *De legibus*, 2. Note di approfondimento didattico, 3. Bibliografia di riferimento conclusiva.

⁴ E. GABBA, *L'età triumvirale*, in A. MOMIGLIANO, A. SCHIAVONE (a cura di), *Storia di Roma*, Torino 1990, vol. II/1, p. 795.

⁵ Come ha affermato E. Lepore a proposito del *De legibus*, Cicerone era ben consapevole che «nella *res publica* romana, in cui non esisteva una costituzione scritta, erano soprattutto la classe politica e gli individui, le giovani generazioni, che andavano a ricoprire le magistrature ed entravano in Senato, che bisognava educare a nuovi modelli umani se si voleva creare un ordine rinnovato» (E. LEPORE, *Il pensiero politico romano del I secolo*, in A. MOMIGLIANO, A. SCHIAVONE (a cura di), *Storia cit.*, p. 875).

⁶ Cfr. ad es. Cic. *leg.* 3, 29.

⁷ I fondamenti ideali e politici a cui Cicerone si richiamava, come ha osservato E. Gabba, anche se «potevano essere in sé giusti e apprezzabili ... erano certamente ancora lontani, per non dire estranei, per molti rappresentanti di quei ceti medi proprietari italici» (E. GABBA, *L'età cit.*, p. 796) a cui si rivolgeva Cicerone. Cosa ben più tragica nella vicenda politica dell'Arpinate, essi risultarono estranei a buona parte delle élites dirigenti di Roma. Queste, infatti, chiuse nella difesa immediata di interessi particolari e di fazione, prive di un'ampia ed unitaria visione politica d'insieme, si dimostravano incapaci di sviluppare e proporre con lungimiranza i rimedi necessari ad arginare la crisi politica della *Res publica*. Cicerone invece, pur nei limiti ideali e ideologici della sua visione politica, come ha evidenziato G. Lotito, «per lo meno dalla metà degli anni cinquanta in poi, non guarda più soltanto ai problemi dell'immediato, ma si pone questioni cruciali che riguardano le ragioni fondamentali della crisi e pensa soluzioni che si proiettano nel lungo periodo» (G. LOTITO, *Modelli etici e base economica nelle opere filosofiche di Cicerone*, in A. GIARDINA, A. SCHIAVONE (a cura di), *Società romana e produzione schiavistica*, vol. III, Roma-Bari 1981, p. 79). Un tentativo quello dell'Arpinate di ricompattare la classe dirigente romana intorno ad un insieme di valori rinnovati ma al contempo ben radicati nelle tradizioni di Roma antica, che non trovava l'ampio ed auspicato consenso proprio nelle élites dirigenti di Roma, che risultavano sempre più divise e indebolite, succubi della *vis dei potentes* del momento, nei confronti dei quali Cicerone, come ha affermato B. Zucchelli, pur adeguandosi in diverse occasioni della sua esperienza politica al principio del *temporibus adsentiendum*, in alcuni episodi «diede prova di indubitabile coraggio e seppe schierarsi contro» di loro, pagando di persona prima con l'esilio nel marzo del 58 a.C. e poi con la morte il 7 dicembre del 43 a. C. (vd. B. ZUCHELLI, *Letterati e potere politico nell'antica Roma in età repubblicana ed augustea*, «Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati» 22, 1982, p. 116; ora in G. G. BIONDI, G. BURZACCHINI (a cura di), *Bruno Zucchelli. Scritti minori*, «Quaderni di Paideia» 9, Cesena 2009, p. 467). Per un'accurata analisi della complessità dell'azione politica di Cicerone rispetto al principio del *temporibus adsentiendum* vd. F. MANENTI, *Temporibus adsentiendum: la necessità di adeguarsi alle circostanze nella teoria e nella prassi politica di Cicerone*, «Paideia» 62, 2007, pp. 459-497.

⁸ Come ha affermato E. Gabba, «si indagano nell'antico problemi di sempre, che sono non soltanto presenti nella realtà moderna (pur nella diversità del contesto storico), ma che sono vitali in ogni senso per lo storico» (E. GABBA, *Cultura classica e storiografia moderna*, Bologna 1995, p. 396) e che possono esserlo per tutti coloro il cui studio si rivolge al mondo antico e alle opere da esso tramandate come il *De legibus* di Cicerone.

Nell'elaborazione di questa sintesi abbiamo seguito i contenuti del testo latino nel loro ordine consequenziale, tuttavia essa costituisce una proposta di lettura aperta alla possibilità che ogni insegnante che intenda servirsene nella realizzazione di un percorso didattico sul dialogo ciceroniano, vi apporti, se ritenute necessarie, ulteriori sintesi o integrazioni. Per favorire eventuali approfondimenti si sono offerte alcune note tematiche supportate da riferimenti bibliografici e una bibliografia conclusiva con un'ampia selezione di edizioni critiche, traduzioni, commenti, studi e saggi critici sul *De legibus*⁹.

La lettura dell'opera di Cicerone, grazie al lavoro di traduzione di passi scelti, può costituire un utile esercizio per l'apprendimento della lingua latina e può inserirsi, in quella fondamentale prospettiva «di arricchimento culturale e antropologico, di scoperta delle proprie radici e di contatto diretto con testi di assoluto spessore spirituale, letterario e filosofico»¹⁰ che l'antichità classica ci offre. L'affrontare, con i dovuti strumenti interpretativi e di sintesi, un testo quale il *De legibus* può dare agli studenti l'opportunità di imparare a porsi di fronte ad un'opera antica con spirito critico¹¹ ed agevolare così la loro maturazione come persone¹².

Sintesi

Il De legibus: datazione, ambientazione e personaggi

Il *De legibus* s'inquadra nella produzione ciceroniana come un'opera filosofico-politica in forma di dialogo, giunta a noi incompleta: di essa ci sono pervenuti con lacune i primi tre libri. La datazione è incerta, tuttavia ad oggi risulta ampiamente accolta l'ipotesi che riconduce la composizione del *De legibus* agli anni 53-51 a.C.: Cicerone ne avrebbe interrotto la composizione a causa della sua partenza per il proconsolato in Cilicia (sulla problematica della datazione dell'opera vd. per una completa e aggiornata bibliografia le *Ephemerides Tullianae* a cura di E. Malaspina).

⁹ Per una finalità didattica e divulgativa si è scelto di mettere per esteso, e non secondo le consuete sigle dell'*Année Philologique*, i titoli delle riviste e delle miscellanee citati sia in nota sia nella bibliografia, in modo da agevolarne da parte del lettore la rintracciabilità.

¹⁰ E. MALASPINA, *Il liceo classico per le scienze a Torino. Una riflessione tra passato e futuro*, «Aufidus» 66, 2008, p. 141.

¹¹ Questo può realizzarsi in una duplice prospettiva, tesa da un lato a conoscere la specificità culturale e letteraria propria dell'opera, espressione dell'autore e dell'epoca che rappresenta, e dall'altro a cogliere in essa e nel suo autore, come ha scritto in modo significativo I. Lana, tutto ciò che «toccando l'essenza stessa dell'uomo, ha validità non legata alle contingenze» (I. LANA, *Considerazioni sul "classico"*, Torino 1988, p. 54) e che conferisce all'opera una dimensione correlata non solo con la nostra identità culturale, ma più in generale con la nostra umanità.

¹² Cfr. E. MALASPINA, *Il liceo classico* cit., p. 145 e n. 22.

Il dialogo ha come interlocutori Cicerone stesso, il fratello Quinto e l'amico Attico ed è ambientato nella villa di Arpino, nei pressi del fiume Liri; il particolare risalto che con toni lirici Cicerone conferisce alla natura, come cornice del dialogo, richiama l'atmosfera di alcuni dialoghi platonici come ad esempio le *Leggi* (*Leg.* 1, 625b-c) a cui si riferisce lo stesso Cicerone in *leg.* 1, 15, e il *Fedro* con il suo *locus amoenus* (*Phaedr.* 229a-b; 230a-e) a cui si richiama in modo esplicito Attico in *leg.* 2, 6. Come altre opere ciceroniane il *De legibus* rappresenta un chiaro esempio del complesso intreccio tra la riflessione filosofica, nella quale si diramano molteplici contributi della speculazione greca classica ed ellenistica, e la teoresi giuridico-politica di Cicerone; questo alla luce di un'esperienza di vita e di un progetto politico maturati nelle vicende, il più delle volte tragiche, che ebbero in Cicerone uno dei protagonisti a Roma nell'ultimo secolo della *res publica*. Di particolare interesse risultano nel dialogo a livello filosofico la trattazione da parte di Cicerone del concetto "di legge e di diritto di natura" e a livello storico-giuridico l'esame e il commento di numerose leggi romane che rendono l'opera una ricca testimonianza della storia delle istituzioni e del diritto pubblico, civile e religioso, di Roma, con molti riferimenti al contesto politico contemporaneo a Cicerone.

Il contenuto dei tre libri

Il primo libro si apre (*leg.* 1, 5-8) con l'invito rivolto da Attico a Cicerone a scrivere un'opera storica, ma l'Arpinate risponde che gli manca il tempo libero da *cura* e *negotia* per una tale impresa (*leg.* 1, 8-9). Solo in caso di raggiunti limiti d'età e di ritiro quindi dagli affari pubblici egli potrebbe dedicarsi a un'opera storica e ad altre di maggiore importanza (*leg.* 1, 10). Quinto suggerisce al fratello di impegnarsi ad offrire ai suoi concittadini dei pareri legali, *responsa*, ma Cicerone afferma che questa occupazione aumenterebbe i suoi impegni (*leg.* 1, 12). Giunge dunque la proposta di Attico (*leg.* 1, 13) affinché Cicerone si adoperi in un'approfondita trattazione sul diritto. L'Arpinate accoglie l'offerta, spiegando però che il discorso sul diritto che si propone di affrontare non si può risolvere nelle angustie e nei tecnicismi della casistica del diritto civile che di fatto tratta di argomenti *humiliora* rispetto a quelli che ha intenzione di esporre (*leg.* 1, 14). Attico invita così l'amico a far seguire al *De re publica* un'opera sulle leggi, proprio sull'esempio di Platone che dopo la *Repubblica* aveva scritto le *Leggi* (*leg.* 1, 15). Cicerone spiega ai suoi interlocutori di voler trattare del diritto in generale, *universum ius*, da cui poi potranno trarre ispirazione le singole leggi per governare le *civitates* (*leg.* 1, 17), e anche quelle che egli andrà a proporre per la conservazione dell'assetto politico-costituzionale di quella *res publica* di cui aveva

parlato in modo ampio nel *De re publica* (*leg.* 1, 20). Una preoccupazione per la salvezza della *res publica* che rappresenta il filo conduttore ideale che tiene uniti i due trattati politici.

Fin dalle prime battute del dialogo si comprende che la trattazione sul diritto che Cicerone ha intenzione d'intraprendere sarà sviluppata in una prospettiva più ampia rispetto a quella propria del diritto civile: alla luce della filosofia. Infatti per tutto il primo libro e all'inizio del secondo Cicerone indaga sulla natura del diritto e spiega come essa derivi da ciò che è più connaturato all'uomo (*leg.* 1, 16-17) e cioè da quella legge naturale, eterna e razionale che ha preceduto ogni legge scritta e che ordina ciò che si deve fare e proibisce di fare il contrario (*leg.* 1, 18-19). Questa concezione di una legge di natura, divina e universale, alla quale si dovrebbero ispirare e adattare le leggi umane, ha le sue profonde radici nel pensiero greco fin da Eraclito (cfr. 22 B 114 D.-K.) e, nell'elaborazione fatta da Cicerone a supporto filosofico del *De legibus*, risente con tutta probabilità della mediazione dottrinale tra elementi comuni del pensiero accademico, peripatetico e stoico attuata da Antioco d'Ascalona, uno dei maestri dell'Arpinate.

Ben si esplicita in *leg.* 1, 19 l'importanza, per la concezione filosofica del diritto di Cicerone, d'individuare un discrimine tra ciò che è bene e ciò che è male e di porlo nel principio razionale insito nella natura razionale, divina e universale di cui è partecipe l'uomo. L'Arpinate infatti definisce il doppio significato della parola *lex* riferendosi alla doppia etimologia del termine considerato nella sua forma greca e in quella latina: in greco, νόμος, legge, poiché ha in sé il significato di distribuire, assegnare (νέμειν), ha per Cicerone una connotazione semantica caratteristica del concetto di *aequitas*, nel senso cioè di attribuire in modo equo a ciascuno il suo, *suum cuique tribuere*; in latino invece l'Arpinate afferma che *lex* deriva da *legere* nel significato di "scegliere", nel senso che essa prescrive all'uomo *prudens* di scegliere il bene e non il male. In *leg.* 1, 19 è affermata la relazione tra *lex* e *prudentia*, dove *prudentia* è la capacità di scegliere il bene secondo la *ratio summa* che è *insita in natura* e che quando si appalesa nella mente dell'uomo si presenta come *lex* che ordina di agire in modo retto vietando di *delinquere* (cfr. anche *SVF* III, 190 = *Cic. fin.* 3, 31 dove si esplicita che senza *selectio* tra le cose secondo natura e quelle contro natura non vi può essere *prudentia*).

La *lex*, definita come *summa* nel suo significato universale, per Cicerone rappresenta l'origine del diritto (*iuris exordium*), costituisce l'essenza della natura (*naturae vis*), la mente e la ragione (*mens ratioque*) dell'uomo *prudens* che sa scegliere il bene, ma soprattutto la *summa lex* è definita dall'Arpinate come *iuris atque iniuriae regula*, è dunque il criterio grazie al quale l'uomo può scegliere ciò che è giusto distinguendolo da ciò che non lo è (*leg.* 1, 19).

L'uomo, afferma Cicerone in *leg.* 1, 22, è stato generato dal sommo dio (*a supremo deo*) in una condizione privilegiata poiché, a differenza degli altri esseri animati, è il solo ad essere

partecipe della ragione, *ratio*, e del pensiero, *cogitatio*; nulla vi è di più divino della ragione che, portata nell'uomo alla sua perfezione, può essere ben definita *sapientia*. Per Cicerone dalla ragione divina e universale, che costituisce il primo legame (*prima societas*) tra l'uomo e il dio, deriva l'essenza della legge, anch'essa elemento di coesione tra dio e l'uomo (*leg. 1, 23*). Il fatto che dio abbia donato agli esseri umani l'anima, da lui generata, permette di stabilire un profondo legame di parentela tra l'uomo e la divinità, che può definirsi di *agnatio* o di *genus* o di *stirps* (*leg. 1, 24*). Il sentimento religioso connaturato all'uomo che si manifesta nel riconoscere l'esistenza di dio, costituisce per lui quasi il ricordo e la conoscenza della propria origine. Così anche la *virtus*, che sussiste nell'essere umano come nella divinità, ed altro non è se non la natura elevata al sommo grado di perfezione, rappresenta il più certo segno di somiglianza (*similitudo*) e di parentela (*cognatio*) tra l'uomo e dio (*leg. 1, 25*).

Questa concezione universale e divina dell'origine dell'uomo e della legge fa sì che Cicerone ritenga che gli esseri umani siano nati per la giustizia (*nos ad iustitiam esse natos*) e che il diritto abbia il suo fondamento non nella convenzione, ma nella natura (*neque opinione, set natura constitutum esse ius*) come emanazione della ragione, eterna e universale propria del dio (*leg. 1, 28*). Ne consegue che gli uomini per natura sono fatti per essere partecipi del diritto e per renderlo comune gli uni agli altri, tuttavia è tanta la corruzione derivata dal cattivo costume (*mala consuetudo*) che in loro si spengono quelle scintille di ragione date dalla natura razionale e divina e si affermano i vizi contrari. Per Cicerone se gli uomini, nella loro capacità di giudizio, avessero consapevolezza, come richiede la loro comune natura, che “nulla di umano è loro estraneo”, *humani ... nihil a se alienum putarent* (citazione libera di Cicerone da Ter., *Haut. 77*), da tutti si avrebbe un uguale rispetto del diritto (*leg. 1, 33*). Agli uomini a cui è stata data dalla natura la ragione, è stata data anche la retta ragione, dunque la legge, che per l'Arpinate è la *recta ratio* nel comandare e nel vietare. In questa prospettiva etica universale dell'origine della legge e del diritto, risulta esecrabile, come ha affermato Socrate, colui che per primo ha separato l'utile dal diritto (*leg. 1, 33*). In accordo con Cicerone, Attico ribadisce, date le premesse filosofiche del discorso dell'amico, come non si possano scindere dalla natura e dai suoi principi universali le leggi e i diritti (*leg. 1, 35*). Una concezione che evidenzia la necessità, avvertita da Cicerone, di dare nel *De legibus* un solido fondamento filosofico ed etico al *ius*, da cui derivi una altrettanto solida legittimazione per le *leges* che egli proporrà nel seguito del discorso.

La componente etica in questa prima parte del dialogo esplicita la sua finalità politica in *leg. 1, 37* dove Cicerone afferma, con un chiaro riferimento alla *res publica* romana, che tutto il discorso sulle leggi è finalizzato *ad res publicas firmandas et ad stabiliendas vires sanandos<que> populos*.

In questa ricerca di certezze etiche, universalmente valide, come fondamenti del diritto, per Cicerone devono stare in disparte, *in hortulis suis*, gli epicurei che misurano tutto secondo il piacere e il dolore e per di più si tengono per libera scelta lontani dalla politica, alla ricerca del loro utile individuale, in antitesi quindi con la prospettiva dell'utilità comunitaria statale tanto cara a Cicerone; allo stesso modo, per l'Arpinate deve rimanere in silenzio l'Accademia rifondata da Arcesilao di Pitane e da Carneade di Cirene, che, con la sua impostazione scettica applicata al diritto, per cui esso ha alla sua base un carattere positivo convenzionale, contingente e relativo all'utile che se ne ricava, risulta in *leg. 1, 39* "perturbatrice" dei ragionamenti finalizzati ad affermare l'origine del diritto dalla natura razionale eterna ed universale (utile il confronto con *Cic. rep. 3, 8-42* dove la posizione di Carneade che propone una visione convenzionale e relativa del diritto, è sostenuta da Furio Filo mentre la risposta in favore del valore naturale, eterno ed assoluto della giustizia è affidata a Gaio Lelio). Nel seguito del discorso Cicerone precisa che è segno di stoltezza credere che tutto ciò che è sancito dal costume e dalle leggi di ogni popolo sia giusto (*leg. 1, 42*). Il fondamento che dà solidità e legittimità al diritto va ricercato infatti nella natura divina e razionale che ha reso gli uomini inclini ad amarsi reciprocamente (*leg. 1, 43*). Se il diritto non trovasse la conferma della sua validità nella natura eterna e universale ma nell'utilità contingente e particolare, gli uomini, per Cicerone, perderebbero il senso di ogni virtù come la *liberalitas*, la *patriae caritas*, la *pietas*, la volontà di rendersi benemeriti verso qualcuno e di dimostrare la propria gratitudine: virtù che richiedono invece sacrificio e amore per gli altri uomini, al di là dunque della propria utilità relativa e immediata. Fondando il diritto sull'utilità particolare e non sulla natura universale si eliminerebbe il rispetto dell'uomo per i propri simili e per il culto e i riti verso gli dei che devono invece essere conservati, non per timore, ma per quel legame originario (*coniunctio*) che c'è tra l'uomo e dio (*leg. 1, 43*). Il fondamento del diritto non risiede dunque nei decreti del popolo, nelle sentenze dei giudici, nell'approvazione della folla, ma nella natura divina e razionale di cui è partecipe l'uomo in quanto essere dotato di *ratio* (*leg. 1, 43-45*); così il bene, nel suo valore intrinseco, non risiede nelle opinioni degli uomini che sono mutevoli, né tantomeno nel piacere, ma nella natura razionale che è divina ed eterna (*leg. 1, 46-47*). Per questo è necessario perseguire ciò che è onesto e giusto per il suo proprio valore, non per altri fini particolari esterni ad esso: un principio secondo il quale la giustizia va ricercata per sé stessa e non per una ricompensa o per un beneficio pecuniario (*leg. 1, 48*). Come la giustizia, così la virtù, se fosse perseguita per un qualche *praemium* sarebbe da chiamare piuttosto scaltrezza, *malitia* (*leg. 1, 49*). Per Cicerone si deve intendere la giustizia come s'intende l'amicizia: entrambe vanno ricercate per il loro valore assoluto e non per una finalità di immediato guadagno. Un concetto questo che l'Arpinate estende ad altri valori come la *modestia*, la *temperantia*, la *continentia*, la *verecundia*, il *pudor*, la *pudicitia* (*leg. 1,*

50) passando poi ad analizzare i vizi contrari ad essi (*leg.* 1, 51). La *virtus*, che si deve ricercare per sé stessa, nelle sue diverse manifestazioni ha in sé qualcosa di eterno rispetto invece alla precarietà dei beni ai quali comunemente si attribuisce in modo erroneo un valore eccessivo e duraturo come ad esempio il denaro, gli onori, la bellezza, la salute e infine il piacere (*leg.* 1, 52).

Verso la fine del primo libro segue un serrato dialogo tra Cicerone e i suoi interlocutori riguardo ai termini estremi del bene e del male, con una rapida rassegna di alcune diverse posizioni filosofiche sull'argomento (*leg.* 1, 53-57); un breve discorso che serve all'Arpinate a porre l'attenzione dal piano prettamente filosofico-giuridico a quello propriamente etico. Ne deriva il riconoscimento, da parte di Cicerone, dell'importanza della filosofia intesa come *sapientia*, in quanto strumento essenziale che offre all'uomo la possibilità di acquisire la consapevolezza di sé, della propria natura di essere umano e dei doveri che questa implica in rapporto sia alla sua presenza in una *civitas* che nel *mundus*. La filosofia permette dunque all'uomo di conoscere sé stesso come è stato prescritto dal dio di Delfi, Apollo, sul frontone del tempio del santuario ad esso consacrato: una coscienza di sé che gli fa riconoscere nella propria natura qualcosa di divino. Nel capire il proprio ruolo nel *mundus* e nella *civitas* e il valore della *virtus* e della legge universale, l'uomo saprà così di dover perseguire il bene per sé, per i suoi simili, nel rispetto degli dei (*leg.* 1, 58-60). Il conoscere sé stesso per mezzo della filosofia gli dona inoltre la capacità di dare il giusto valore alle cose (*leg.* 1, 61) e lo rende consapevole che per essere coerente con la propria natura di essere dotato di ragione egli è chiamato *ad civilem societatem* da preservare e da difendere con diversi strumenti, tra cui le leggi che devono essere ispirate dalla sua natura razionale (*leg.* 1, 62-63). Una finalità ribadita all'inizio del secondo libro dove Cicerone afferma che lo scopo delle leggi deve essere uguale allo scopo di quella legge divina, universale e razionale che governa il cosmo e che per l'uomo si traduce nella salvezza e nella felicità dei cittadini e nell'incolumità e nella pace delle *civitates*: una *civitas* senza legge quindi non è una *civitas*, non esiste (*leg.* 2, 12). Ricondurre la legge nel suo principio alla divinità, e dunque agli dei, nel rispetto che si deve ad essi e più in generale alla dimensione religiosa del sacro, per l'Arpinate è necessario per formare e consolidare nei cittadini di una *civitas* una coscienza normativa, dalla quale derivi il rispetto per la legge sia essa civile che religiosa (*leg.* 2, 15-16). La funzione delle norme religiose e della loro salvaguardia s'inquadra nella difesa della pubblica moralità della *res publica*. Risultano dunque di grande importanza per una *civitas* le leggi sulla religione, sul culto, sui riti, che Cicerone passa ad esporre in modo dettagliato nel seguito del secondo libro (*leg.* 2, 18-69), richiamando la necessità di accostarsi agli dei con la purezza del corpo e soprattutto dell'anima (*leg.* 2, 24), raccomandando la conservazione e l'osservanza dei riti della famiglia e degli antenati (*leg.* 2, 27), delle prescrizioni dei pontefici e degli aruspici (*leg.* 2, 29), sottolineando l'importanza religiosa e politica dell'autorità

degli àuguri (*leg. 2, 31-33*) e infine soffermandosi a lungo sulle norme relative alle sepolture e ai riti funebri (*leg. 2, 55-69*). In una chiave politica, risulta di particolare interesse evidenziare come dalla disamina di Cicerone dei collegi sacerdotali come quello degli àuguri, monopolio degli ottimati, emerga, in una prospettiva conservatrice, l'importanza del loro ruolo politico sia nel governo della *res publica*, che non deve mai mancare del loro *consilium*, sia nel controllo sul popolo, che deve essere sempre disciplinato dalla loro *auctoritas* (*leg. 2, 30-31*).

Nel terzo libro Cicerone tratta delle leggi in rapporto alla vita politica e al ruolo che devono avere i magistrati nella *res publica* quali garanti dell'ordine costituito. Egli avanza poi una serie di proposte di legge indirizzate fundamentalmente a dare più forza all'*auctoritas* del senato messa in discussione in quegli anni dalle lotte interne, dall'opposizione dei *populares* e dai singoli potentati con le loro clientele. Nell'esposizione di queste leggi il conservatorismo di Cicerone si manifesta nel richiamo alla fedeltà alle norme con cui gli antenati regolavano l'organizzazione politica della *res publica* (*leg. 3, 12*) il cui rinnovamento morale e civile per Cicerone non può fare a meno del rinnovamento morale della sua classe dirigente e quindi dei suoi magistrati.

Il ruolo del magistrato deve essere in armonia con le leggi poiché esse stanno al di sopra dei magistrati come essi stanno al di sopra del popolo (*leg. 3, 2*). Descrivendo l'origine dell'*imperium* dei magistrati (*leg. 3, 3-4*), Cicerone afferma che si tratta di un potere a cui è necessario stabilire dei limiti ben precisi come quelli che si devono stabilire all'obbedienza dei cittadini nei riguardi dei magistrati, affinché questi sappiano che il loro potere non è eterno né illimitato e affinché i cittadini, che ad essi obbediscono, abbiano la speranza, se degni, di accedere un giorno alle magistrature e quindi di governare (*leg. 3, 5*). Nel passare poi ad esporre la funzione delle singole magistrature (*leg. 3, 6 ss.*), è al senato che l'Arpinate attribuisce il ruolo di guida morale e politica per l'intera *res publica*, infatti è sull'ordine senatorio che fa perno la legislazione proposta da Cicerone (*leg. 3, 10*). Proprio per questo è necessario che *is ordo vitio vacato, ceteris specimen esto* (*leg. 3, 10*). In questa prospettiva di esemplarità morale per coloro che governano la *res publica*, si inserisce l'ammonizione di Cicerone: *privilegia ne inroganto*, non si facciano leggi per i singoli cittadini privati (*leg. 3, 11*), ci si mantenga cioè, nella promulgazione delle leggi, ad una concezione del diritto come fonte di utilità pubblica comune.

Nel seguito dell'analisi delle magistrature, Cicerone pone la sua attenzione sul tribunato che assolve l'importante funzione politica di bilanciare il potere dei consoli (*leg. 3, 16*) così da evitarne la concentrazione nelle mani di una sola magistratura come era avvenuto durante la monarchia. Per Quinto, al quale Cicerone attribuisce insieme ad Attico una posizione spiccatamente filoaristocratica e antipopolare, il tribunato ha minato il prestigio degli ottimati. Cicerone risponde che non è così, ma il passo presenta ampie lacune (*leg. 3, 17*) che non ci permettono di avere

completa la risposta dell'Arpinate. Il giudizio positivo di Cicerone sulla funzione del tribunato si esplicita, sempre su richiesta di Quinto (*leg. 3, 19*), in *leg. 3, 23*, dove egli afferma che nel valutarne l'utilità non si devono enumerare solo i difetti, che sono anche in altre magistrature, ma si deve considerare l'utilità della magistratura in sé stessa. I vantaggi che si hanno dal tribunato sono di tipo politico, poiché tale organo assolve l'importante funzione inclusiva di istituzionalizzare il popolo, rendendolo partecipe del sistema dell'assegnazione delle cariche politiche, con l'effetto di mitigarne la componente sovversiva (*leg. 3, 23*). Un altro aspetto positivo di questa magistratura è per Cicerone quello di portare il popolo ad eleggere dei capi che, consapevoli del proprio rischio e pericolo, potranno valutare i limiti entro i quali manifestare la loro opposizione, cosa questa di cui per l'Arpinate è incapace il popolo quando è abbandonato a sé stesso e alla sua sfrenata violenza (*leg. 3, 23*). La scelta dunque degli antenati di concedere al popolo la magistratura del tribunato entro precisi limiti che preservassero l'autorità degli ottimati è stata per Cicerone di fondamentale importanza per la salvezza della *res publica* (*leg. 3, 24-25*). Argomentazioni dettate da un lucido realismo politico che tuttavia non convincono Quinto ed Attico, che perdurano nel loro integralismo conservatore manifestato nel risoluto giudizio negativo sul tribunato (*leg. 3, 26*). Un conservatorismo che si esprime tuttavia anche in Cicerone, sotto forma diversa, ad esempio nella centralità e preminenza che egli assegna al senato e ai suoi decreti (*leg. 3, 27*). Un ordine, quello senatorio, che per Cicerone, come abbiamo già evidenziato, deve svolgere un ruolo di guida non solo politica, ma anche morale nei confronti del popolo. Per questo, come in *leg. 3, 10*, l'Arpinate ribadisce che *is ordo vitio careto, ceteris specimen esto* (*leg. 3, 28*), un'affermazione a cui Attico replica denunciando che, al loro tempo, l'ordine senatorio, a cui sembrano rivolte le proposte di legge di Cicerone, "potrebbe stancare" (*potest defatigare*) non solo i censori, ma anche tutti i giudici (*leg. 3, 29*), tanto si è reso protagonista di colpe. Cicerone a questa obiezione risponde che le sue riflessioni sul diritto e le sue proposte di legge non riguardano quel senato né gli uomini *qui nunc sunt, sed de futuris* (*leg. 3, 29*), se mai essi vorranno obbedire a queste leggi: cosa non semplice da realizzarsi se non saranno stati formati da una certa *educatio* e *disciplina* (*leg. 3, 30*).

Il conservatorismo di Cicerone si manifesta quindi nella dipendenza politica e morale del popolo dalla sua classe dirigente rappresentata dagli ottimati; una dipendenza che in certi casi diventa sudditanza, come nella proposta di legge per la quale viene garantito al popolo di conservare il voto segreto su scheda, in modo tale che questo sia *quasi vindicem libertatis*, purché ci sia la possibilità di mostrare la scheda elettorale agli *optimi* cittadini, *ultra*, in modo cioè "spontaneo" (*leg. 3, 39*). Per l'Arpinate, come la corruzione della *civitas* ha la sua prima causa nella contaminazione di questa da parte delle *cupiditates* e dei *vitia* dei suoi governanti (*principes*), così il suo risanamento può derivare dalla loro *continentia* (*leg. 3, 30*), per questo Cicerone afferma la

necessità etica e politica che coloro che hanno compiti di governo nella *res publica* siano integri dal punto di vista morale (*leg. 3, 31*). Egli ribadisce con particolare efficacia, in *leg. 3, 44-45*, il concetto già espresso in *leg. 3, 11*, affermando l'importanza di eliminare i *privilegia*, la promulgazione cioè di leggi a favore di singoli cittadini privati, richiamandosi alla Legge delle XII tavole e all'*auctoritas* degli antenati i quali *in privatos homines leges ferri noluerunt ... cum legis haec vis sit: scitum et iussum in omnis* (*leg. 3, 44*). Gli stessi antenati, ricorda Cicerone, con saggezza e lungimiranza riservarono ai comizi centuriati il compito di decidere in ultima istanza della vita di un cittadino e di valutare le proposte per singole persone (*leg. 3, 44*). Al termine della trattazione sul ruolo di ciascuna magistratura, Cicerone propone che i censori svolgano l'importante funzione di essere custodi delle leggi e giudici dell'operato dei magistrati giunti a fine carriera (*leg. 3, 46-47*). Il terzo libro si conclude con l'intenzione espressa da Cicerone di parlare dei processi (*de iudiciis*) e con l'invito di Attico a trattare nello specifico sia del diritto del popolo romano che delle giurisdizioni proprie delle singole magistrature (*leg. 3, 47-48*); Cicerone risponde all'amico promettendo di svolgere gli argomenti da lui proposti e ribadendo che lo spirito della sua trattazione è improntato al criterio della riflessione sulle leggi secondo la prospettiva del *ius naturae*, cioè alla luce della filosofia, oltre che sulla base della tradizione romana. L'opera a questo punto s'interrompe.

Note di approfondimento didattico

Il diritto naturale nella cultura greca e romana

La centralità del tema del diritto naturale nel *De legibus* di Cicerone può offrire a ogni insegnante, che voglia intraprendere in classe lo studio dell'opera, l'occasione di approfondire questo argomento filosofico che risulta di fondamentale supporto concettuale al dialogo ciceroniano. Innanzitutto, è opportuno illustrare e spiegare agli studenti in che cosa consista la ricerca di un fondamento del diritto nella natura. Per inquadrare la problematica in modo preciso con riferimenti ad autori classici e moderni, ci si riferisca al capitolo dodicesimo *Le idee giusnaturalistiche* in M. Bretonne, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari 2000⁷, pp. 323-351. Pagine che illustrano in modo sintetico ma esauriente alcuni dei significati che l'idea di "diritto naturale", dell'esistenza cioè di una "legge secondo natura, divina ed eterna, non scritta e comune a tutti gli uomini", assume nell'antichità, grazie ad un utile apparato di note comprensivo di precisi riferimenti testuali sul tema presente ad esempio in Eraclito, Empedocle, nel pensiero pitagorico di

Ce texte a été revu par deux membres scientifiques de la SIAC conformément à nos statuts

Archita di Taranto, in Platone e Aristotele, nello Stoicismo, in Cicerone e nella giurisprudenza di alcuni giuristi romani di epoca imperiale. In quest'ultimo caso M. Bretone fa comprendere, con alcuni chiari esempi, come il tema di una "giustizia di natura" fosse presente nei giuristi romani con diverse sfumature di significato, come si può notare a proposito della differenza tra *aequitas civilis* ed *aequitas naturalis*, tra *ius civile*, *ius naturale* e *ius gentium* (cfr. *ibid.* pp. 333-351). Sul tema del giusnaturalismo nel mondo romano si tenga in considerazione il pregevole volume che raccoglie contributi di diversi autori, D. Mantovani, A. Schiavone, (a cura di), *Testi e problemi del giusnaturalismo romano* (Collegio Cedant), Pavia 2007.

Per la relazione tra l'idea di giustizia e l'idea di natura nel mondo greco, con implicazioni politiche e giuridiche in ambito romano, in particolare in Cicerone, risulta di utilità per la chiarezza e la documentazione il recente saggio di M. Pani, *Il costituzionalismo di Roma antica*, Roma-Bari 2010, in particolare il capitolo primo *La pólis, la legge, la natura* (pp. 20-51) e il terzo paragrafo *La legge di natura e il diritto delle genti* (pp. 147-156) del quinto capitolo *I fondamenti teorici costituzionalistici* (pp. 135-168).

Il De legibus, tra diritto naturale ed arcaismo tradizionalista

Per fornire un quadro generale sul *De legibus* e sulle funzioni che assolve all'interno del dialogo l'idea di "diritto naturale" si vedano in L. Perelli, *Il pensiero politico di Cicerone. Tra filosofia greca e ideologia aristocratica romana*, Firenze 1990, le considerazioni nel capitolo settimo *Il De legibus la faticosa giustapposizione di pensiero filosofico greco e di pragmatismo politico romano*, pp. 113-136. Risultano inoltre utili in E. Narducci, *Cicerone. La parola e la politica*, Roma-Bari 2009, le sintetiche ed efficaci pagine dedicate al dialogo ciceroniano, con bibliografia di riferimento, del ventunesimo capitolo *Platone a Roma. I dialoghi politici*, pp. 351-356. Significative le considerazioni sull'idea di "diritto di natura" nel *De legibus* di Cicerone, in M. Pani, *Il costituzionalismo* cit., pp. 147-156. Per un'esauriente introduzione al *De legibus* e alle sue tematiche filosofiche sono di grande validità i contributi di F. Fontanella, *Introduzione al De legibus di Cicerone*. I, «Athenaeum» 85, 1997, pp. 487-530 e Id., *Introduzione al De legibus di Cicerone*. II, «Athenaeum» 86, 1998, pp. 179-208. In una prospettiva politica più generale, si veda pure C. D'Aloia, *Legge di natura e lotta politica nell'opera di Cicerone*, in D. Mantovani, A. Schiavone (a cura di), *Testi e problemi del giusnaturalismo* cit., pp. 127-161.

Il *De legibus* con il suo insieme di richiami alla più antica tradizione giuridica di Roma può costituire l'occasione di approfondire il tema del significato e della funzione ideale e ideologica,

dalla Repubblica al Principato, del concetto di “legge antica”, con un particolare riferimento alle XII Tavole, per questo sono di utilità in M. Bretone, *Storia cit.*, il capitolo secondo *Le “leggi antiche” e il senso della tradizione*, pp. 37-65, con ampie citazioni testuali tratte dalle opere di Cicerone, quali il *De oratore*, il *De re publica*, il *De legibus*, il *De officiis*, e il terzo capitolo, *Il costume e la legge nell’esperienza arcaica*, pp. 67-106.

Il diritto in Grecia e a Roma

La trattazione e l’approfondimento dell’argomento del “diritto naturale”, per la sua derivazione concettuale dalla cultura greca, può offrire all’insegnante l’occasione di soffermarsi a spiegare la differenza tra la concezione del diritto in Grecia e a Roma. Utile e ricco di spunti di riflessione poiché affronta in maniera agevole diverse tematiche a sfondo sociale e politico, sulle quali l’insegnante può optare per una sua scelta, è il saggio di M. Bretone e M. Talamanca, *Il diritto in Grecia e a Roma*, Roma-Bari 1994². Per la funzione del diritto in Grecia antica, in particolare sulle sue dinamiche applicative nell’Atene del V e del IV secolo, risulta di utilità lo studio di L. Gernet, *Diritto e civiltà in Grecia antica*, Milano 2000 (opera manoscritta dell’autore francese edita a cura di A. Taddei con prefazione di R. Di Donato, al termine della quale è stata curata da A. Taddei un’ampia bibliografia ragionata sui diversi temi trattati da L. Gernet, con un glossario dei termini più usati nell’ambito del diritto in Grecia antica).

Per approfondire invece in modo precipuo l’argomento del valore e della funzione del diritto in Roma antica in rapporto con la società ed il singolo individuo, preludio della società occidentale del diritto, si possono integrare, come testi di riferimento, il già citato M. Bretone, *Storia cit.*, e V. Arangio-Ruiz, *Storia del diritto romano*, Napoli 1957⁷, con R. Orestano, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna 1987, e con A. Schiavone, *Ius. L’invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2005. Su singoli temi ed aspetti del diritto romano si tengano in considerazione in A. Momigliano, A. Schiavone (a cura di), *Storia di Roma*, Torino 1990, vol. II/1, i contributi di A. Schiavone, *Pensiero giuridico e razionalità aristocratica*, pp. 415-478; A. Watson, *Il diritto privato*, pp. 479-514; F. Casavola, *La legislazione comiziale*, pp. 515-534; ed infine B. Santalucia, *La repressione penale e le garanzie del cittadino*, pp. 535-556. Come agevole guida introduttiva sull’argomento dell’origine, delle fonti e della funzione del diritto in Roma antica si può utilizzare il saggio di M. Ducos, *Roma e il diritto*, Bologna 1998, con glossario di termini usati nell’ambito del diritto romano e con bibliografia di letture consigliate (dello stesso autore si consideri per

completezza il volume *Les romains et la loi. Recherches sur les rapports de la philosophie grecque et de la tradition romaine à Rome à la fin de la République*, Paris 1984).

Il diritto in Roma antica, i magistrati e il giurista

Di particolare interesse, per inquadrare in Roma antica la relazione tra diritto e funzione politica dei magistrati incaricati di applicarlo in diversi ambiti sociali, risultano in C. Nicolet, *Strutture dell'Italia romana (Sec. III-I a.C.)*, Napoli 1984, il capitolo undicesimo *I magistrati e il potere*, pp. 325-349, e in M. Pani, *Il costituzionalismo cit.*, il capitolo terzo *Il controllo istituzionale*, pp. 85-102. Per quanto riguarda il ruolo di primo piano che nella società romana rivestiva la figura del giurista rimandiamo a F. D'Ippolito, *I giuristi e la città*, Napoli 1978 e Id., *Giuristi e sapienti in Roma arcaica*, Roma-Bari 1986. Per un quadro della figura del giurista in Roma antica si veda A. Schiavone, *Il giurista*, in A. Giardina (a cura di), *L'uomo romano*, Roma-Bari 2001, pp. 81-98.

Passi scelti per un confronto testuale sull'idea di "legge di natura"

Proficuo a livello didattico può risultare il confronto testuale, in una prospettiva comparativa, dei passi salienti sull'esistenza di una "legge di natura eterna, divina ed universale", nel primo e nel secondo libro del *De legibus* di Cicerone (vd. *leg.* 1, 16-19; 28-30; 33-36; 42-43; 2, 9-16), con alcuni esempi desunti dalle opere di autori greci. Innanzitutto ci si può riferire ad Eraclito (B 114 D.-K.) e ad Empedocle (B 135 D.-K.), per i quali si possono utilizzare le edizioni con testo a fronte e traduzione, edite, sulla base dell'opera di H. Diels e W. Kranz, *Die Fragmente der Vorsokratiker*, Berlin 1951-1952⁶, da G. Reale (a cura di), *I presocratici*, Milano 2006², e da A. Lami (a cura di), *I presocratici. Testimonianze e frammenti da Talete a Empedocle*, Milano 2005⁶. Si possono considerare poi i celebri versi (vv. 450-457) dell'*Antigone* di Sofocle dove Antigone si appella all'esistenza di leggi non scritte, eterne, di origine divina. Leggi comuni a tutti gli uomini, non scritte, donate loro dagli dèi, come si afferma nel dialogo sulla giustizia tra Socrate ed Ippia nei *Memorabili* di Senofonte (4, 4, 19-20).

L'idea di "giusto per natura" si trova nella *Repubblica* di Platone (cfr. ad es. *Resp.* VI, 500c-501d) come quella di una "legge secondo natura, non scritta, comune a tutti gli uomini" è sostenuta da Aristotele nella *Retorica* (cfr. *Rh.* I, 10, 1368b 6-9; I, 13, 1373b 1-17). La concezione di una "legge di natura divina ed universale" ben si sviluppa nel pensiero stoico come si può notare ad

esempio in Zenone (cfr. *SVF* I, 162 [1]-162 [4]) e in Crisippo (cfr. *SVF* III, 308-326), per i quali ci si riferisca all'edizione con testo a fronte e traduzione curata da R. Radice, *Stoici antichi. Tutti i frammenti secondo la raccolta di Hans von Arnim*, Milano 1999². Frammenti, quelli di Zenone e di Crisippo, che in gran parte Hans von Arnim fa derivare proprio da passi di opere di Cicerone.

Bibliografia di riferimento sul *De legibus* di Cicerone

Edizioni critiche, traduzioni e commenti

M. Tulli Ciceronis Paradoxa Stoicorum, De legibus libri, edidit T. SCHICHE, Vindobonae 1913.

Cicero. De re publica, De legibus, with an English Translation by C. W. KEYES, London-New York 1928.

M. Tullio Cicerone. De legibus liber primus, con introduzione e commento a cura di C. BOSELLI, Milano 1935.

M. Tullio Cicerone. De legibus liber secundus, con introduzione e commento a cura di A. OTTOLINI, Milano 1935.

M. Tullio Cicerone. De legibus liber tertius, con introduzione e commento a cura di A. OTTOLINI, Milano 1935.

M. Tullio Cicerone. Il trattato Delle leggi: libro primo, introduzione, versione e note a cura di A. OTTOLINI, Milano 1935.

M. Tulli Ciceronis De legibus liber primus, con prefazione, introduzione, note ed indice a cura di C. A. COSTA, Torino 1936.

M. Tulli Ciceronis De legibus liber secundus, con prefazione, introduzione, note ed indice a cura di C. A. COSTA, Torino 1937.

M. Tulli Ciceronis De legibus liber tertius, con prefazione, introduzione, note ed indice a cura di C. A. COSTA, Torino 1937.

M. Tullius Cicero. De legibus libri, Textbearb., Einl., krit. App. und erkl. Verzeichnis der Eigennamen von K. ZIEGLER, Heidelberg 1950.

Marco Tulio Cicerón. Las leyes, traducción, introducción y notas por A. D'ORS, Madrid 1953.

Cicéron. Traité des lois, texte établi et traduit par G. DE PLINVAL, Paris 1959.

Cicero. De Legibus Book I. An Introduction, a Translation and a Commentary, ed. by J. BUSUTTL, PhD. Thesis University of London 1964.

Cicero. Das leis, tradução, introdução e notas de O. T. DE BRITO, São Paulo 1967.

Cicero. Fragmente über die Rechtlichkeit, Übers., Anm. und Nachw. von K. BÜCHNER, Stuttgart 1969.

Marco Tullio Cicerone. Le leggi, introduzione, testo, traduzione e note a cura di F. CANCELLI, Milano 1969.

M. Tullius Cicero. De legibus. A Commentary on Book I, ed. by L. P. KENTER, Amsterdam 1971.

Marco Tullio Cicerone. Delle leggi, testo latino, traduzione e note a cura di A. RESTA BARRILE, Bologna 1972.

M. Tulli Ciceronis De legibus libri tres, C. BÜCHNER recognovit, Firenze 1973.

Opere politiche e filosofiche di M. Tullio Cicerone, I. Lo Stato, Le leggi, I doveri, a cura di L. FERRERO, N. ZORZETTI, Torino 1974².

Ce texte a été revu par deux membres scientifiques de la SIAC conformément à nos statuts

- M. Tullius Cicero. De legibus*, hrsg. von K. ZIEGLER, überarb. und durch Nachtr. erg. von W. GÖRLER, Freiburg 1979³.
- Marcus Tullius Cicero. Über die Rechtlichkeit*, Übers., Anm. und Nachw., bibliogr. erg. Ausg. von K. BÜCHNER, Stuttgart 1983².
- Cicero. De legibus, I*, edited with Introduction and Commentary by N. RUDD, T. WIEDEMANN, Bristol 1987.
- Cicero. Über die Gesetze. Stoische Paradoxien*, hrsg., übers. und erl. von R. NICKEL, Zürich 1994.
- Cicero. The Republic and the Laws*, translated by N. RUDD, with an Introduction and Notes by J. G. F. POWELL, Oxford-New York 1998.
- Cicero. On the Commonwealth and on the Laws*, ed. by J. E. G. ZETZEL, Cambridge-New York 1999.
- A. R. DYCK (Ed.), *A Commentary on Cicero, De legibus*, Ann Arbor (Mich.) 2004.
- M. Tulli Ciceronis De re publica, De legibus, Cato maior de senectute, Laelius de amicitia*, recognovit brevique adnotatione critica instruxit J. G. F. POWELL, Oxford-New York 2006.
- Marco Tulio Cicerón. Las leyes*, traducción, introducción y notas de C. T. PABÓN DE ACUÑA, Madrid 2009.

Studi e saggi

- B. ALBANESE, *Quattro brevi studi*, «Labeo» 46, 2000, pp. 345-378.
- E. ASMIS, *Cicero on Natural Law and Laws of the State*, «Classical Antiquity» 27, 2008, pp. 1-33.
- S. BENARDETE, *Cicero's De Legibus I: Its Plan and Intention*, «The American Journal of Philology» 108, 1987, pp. 295-309.
- J. BLÄNSDORF, *Griechische und römische Elemente in Ciceros Rechtstheorie*, «Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft» n.F. 2, 1976, pp. 135-147.
- L. K. BORN, *Animate Law in the Republic and the Laws of Cicero*, «Transactions and Proceedings of the American Philological Association» 64, 1933, pp. 128-137.
- P. BOYANCÉ, *Cicéron et les semailles d'âmes du Timée (De legibus I, 24)*, «Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres» 104, 1960, pp. 283-289.
- P. BOYANCÉ, *L'éloge de la philosophie dans le De legibus I*, 58-62, «Ciceroniana» n.s. 2, 1975, pp. 21-42.
- T. BÖGEL, *Inhalt und Zerlegung des zweiten Buches von Cicero de legibus*, Kreuzburg 1907.
- T. BÖGEL, *Zum zweiten und dritten Buch von Ciceros Schrift De Legibus*, in Χάρτιες. *Friedrich Leo zum sechzigsten Geburtstag dargebracht*, Berlin 1911, pp. 297-321.
- M. BREONE, *Cicerone e i giuristi del suo tempo*, «Ciceroniana» n.s. 3, 1978, pp. 47-68.
- M. BREONE, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari 2000⁷.

- K. BÜCHNER, *Sinn und Entstehung von De legibus*, in AA.VV., *Atti del I Congresso Internazionale di Studi Ciceroniani: Roma, aprile 1959*, I, Roma 1961, pp. 81-90.
- K. BÜCHNER, *Römische Konstanten und De Legibus*, in K. BÜCHNER (Hrsg.), *Studien zur römischen Literatur*, vol. 8: *Werkanalysen*, Wiesbaden 1970, pp. 21-39.
- F. CANCELLI, *Per l'interpretazione del De legibus di Cicerone*, «Rivista di Cultura Classica e Medievale» 15, 1973, pp. 185-245.
- T. W. CASPAR, *Recovering the ancient view of founding: a commentary on Cicero's De legibus*, PhD. Thesis Claremont Graduate University 2006.
- C. CASSANMAGNAGO, *Il problema della legge nel I libro del De legibus di Cicerone in rapporto ad Epicuro*, «Zetesis» 8, 1988, pp. 17-22.
- P. CERAMI, *Recta ratio e iniustorumque distinctio nel De legibus di Cicerone*, in C. CASCIONE, C. MASI DORIA (a cura di), *Fides, humanitas, ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, II, Napoli 2007, pp. 963-972.
- C. J. CLASSEN, *Cicero, the Laws and the Law-courts*, «Latomus» 37, 1978, pp. 597-619
- E. COSTA, *Cicerone giureconsulto*, vol. 1, Bologna 1927².
- E. COSTA, *Cicerone giureconsulto*, vol. 2, Bologna 1928.
- D. CRESCI, *Il cittadino, lo Stato, la giustizia: antologia ciceroniana dal De re publica e De legibus*, Messina-Firenze 1991.
- C. D'ALOIA, *Legge di natura e lotta politica nell'opera di Cicerone*, in D. MANTOVANI, A. SCHIAVONE (a cura di), *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, Pavia 2007, pp. 127-161.
- M. D'ORTA, *Moderatio legis-temperatio iuris: su alcuni passi del De legibus di Cicerone*, «Index» 28, 2000, pp. 203-238.
- P. DE FRANCISCI, *Cicerone e il diritto*, in AA. VV., *Scritti in memoria di Antonino Giuffrè, I: Rievocazioni. Filosofia e storia del diritto. Diritto romano. Storia delle idee*, Milano 1967, pp. 273-280.
- G. DE PLINVAL, *Autour du De legibus*, «Revue des Études Latines» 47, 1969, pp. 294-309.
- H. DÖRRIE, *Ciceros Entwurf zu einer Neuordnung des römischen Sakralwesens. Zu den geistigen Grundlagen von De legibus, Buch 2*, in O. S. DUE, N. FRIIS JOHANSEN, B. DALSGAARD LARSEN (Ed.), *Classica et Mediaevalia Francisco Blatt septuagenario dedicata*, «Classica et mediaevalia Dissertationes» 9, København 1973, pp. 224-240.
- H. DÖRRIE, *Summorum virorum vestigia. Das Erlebnis der Vergangenheit bei Cicero leg. 2, 4 und fin. 5, 1-8*, «Grazer Beiträge» 7, 1978, pp. 207-220.
- M. DUCOS, *Les Romains et la loi. Recherches sur les rapports de la philosophie grecque et de la tradition romaine à la fin de la République*, Paris 1984.
- M. DUCOS, *La loi civile à Rome. Droit et philosophie du droit à la fin de la République*, «Cahiers de philosophie politique et juridique» 12, 1987, pp. 15-29.
- M. DUCOS, *Les fondements sacrés du droit et la tradition cicéronienne*, «Bulletin de l'Association Guilleame Budé» 3, 1990, pp. 262-274.

Ce texte a été revu par deux membres scientifiques de la SIAC conformément à nos statuts

- F. ECKSTEIN, *Die attischen Grabmälergesetze (Cicero De legibus II, 59 ff.)*, «Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts» 73, 1958, pp. 18-29.
- U. EIGLER, *Von der Platane im Phaidros zur Eiche des Marius: vergangene Zukunft in Ciceros De legibus*, in M. FLASHAR, H.-J. GEHRKE, E. HEINRICH (Hrsg.), *Retrospektive: Konzepte von Vergangenheit in der griechisch-römischen Antike*, München 1996, pp. 137-146.
- G. FALCONE, *La citazione si in ius vocat in Cic., leg. 2. 9*, «Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo» 50, 2005, pp. 117-139.
- P. FERRARINO, *Quaedam in libro De legibus I, 1 quid sonent quaeruntur*, in P. FERRARINO, *Scritti scelti*, Firenze 1986, pp. 46-50.
- J. L. FERRARY, *Le discours de Laelius dans le troisième livre du De re publica de Cicéron*, «Mélanges d'Archéologie et d'Histoire de l'École Française de Rome» 86, 1974, pp. 745-771.
- J. L. FERRARY, *Le discours de Philus (Cicéron, De re publica, III, 8-31) et la philosophie de Carnéade*, «Revue des Études Latines» 55, 1977, pp. 128-156.
- J. L. FERRARY, *Le idee politiche a Roma nell'epoca repubblicana*, in L. FIRPO (a cura di), *Storia delle idee politiche economiche e sociali, I (L'antichità classica)*, Torino 1982, pp. 723-804.
- J. L. FERRARY, *The statesman and the law in the political philosophy of Cicero*, in A. LAKS, M. SCHOFIELD (Ed.), *Justice and Generosity: Studies in Hellenistic Social and Political Philosophy. Proceedings of the Sixth Symposium Hellenisticum*, Cambridge-New York 1995, pp. 48-73.
- PH. FINGER, *Die drei Grundlegungen des Rechts im I. Buche von Ciceros Schrift De legibus*, «Rheinisches Museum für Philologie» 81, 1932, pp. 155-177, 243-262.
- F. FONTANELLA, *L'interpretazione del culto degli eroi e delle virtù: un contributo delle leges de religione alla formazione morale della élite repubblicana*, «Rivista Storica Italiana» 107, 1995, pp. 5-19.
- F. FONTANELLA, *Ius pontificium, ius civile e ius naturae in De legibus II, 45-53*, «Athenaeum» 84, 1996, pp. 254-260.
- F. FONTANELLA, *Introduzione al De legibus di Cicerone. I*, «Athenaeum» 85, 1997, pp. 487-530.
- F. FONTANELLA, *Introduzione al De legibus di Cicerone. II*, «Athenaeum» 86, 1998, pp. 179-208.
- E. GABBA, *Tendenze all'unificazione normativa del diritto pubblico tardo-repubblicano*, in M. SARGENTI, G. LURASCHI (a cura di), *La certezza del diritto nell'esperienza giuridica romana. Atti del Convegno, Pavia 26-27 aprile 1985*, Padova 1987, pp. 169-177 (= E. GABBA, *Italia romana*, Como 1994, pp. 45-50).
- O. GIGON, *Literarische Form und philosophischer Gehalt von Ciceros De legibus*, «Ciceroniana» n.s. 2, 1975, pp. 59-72.
- K. M. GIRARDET, *Die Ordnung der Welt. Ein Beitrag zur philosophischen und politischen Interpretation von Ciceros Schrift De Legibus*, Wiesbaden 1983.
- K. M. GIRARDET, *«Naturrecht» bei Aristoteles und bei Cicero (De legibus): ein Vergleich*, in W. W. FORTENBAUGH, P. STEINMETZ (Ed.), *Cicero's Knowledge of the Peripatos*, New Brunswick, N.J., 1989, pp. 114-132.
- K. M. GIRARDET, *Naturrecht und Naturgesetz: eine gerade Linie von Cicero zu Augustinus?*, «Rheinisches Museum für Philologie» 138, 1995, pp. 266-298.

Ce texte a été revu par deux membres scientifiques de la SIAC conformément à nos statuts

- L. M. GLUŠČENKO, *Les adjectifs substantivés chez Cicéron en tant que système fonctionnel (étudiés d'après les traités De re publica, De legibus, De finibus bonorum et malorum)*, Moskva 1987.
- W. GÖRLER, *Das Problem der Ableitung ethischer Normen bei Cicero*, «Der altsprachliche Unterricht» 21, 1978, pp. 5-19
- W. GÖRLER, *From Athens to Tusculum. Gleaning the background of Cicero's De oratore*, «Rhetorica» 6, 1988, pp. 215-235.
- W. GÖRLER, *Silencing the troublemaker: De legibus 1.39 and the continuity of Cicero's Scepticism*, in J. G. F. POWELL (Ed.), *Cicero the philosopher: twelve papers*, Oxford-New York 1995, pp. 85-113.
- W. GÖRLER, *Perturbatio uitae, si ita sit, atque officiorum omnium consequatur. À propos d'un mode d'argumentation cicéronien*, «Revue de Métaphysique et de Morale» 57, 2008, pp. 45-60.
- A. GRILLI, *Data e senso del De legibus di Cicerone*, «La Parola del Passato» 45, 1990, pp. 175-187.
- A. GRILLI, *L'idea di Stato dal De re publica al De legibus*, «Ciceroniana» n.s. 7, 1990, pp. 249-262.
- A. GRILLI, *Cicerone e la speranza di una costituzione*, «Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis» 31, 1995, pp. 55-63.
- A. GRILLI, *Politica, cultura e filosofia in Roma antica*, Napoli 2000.
- P. GRIMAL, *Contingence historique et rationalité de la loi dans la pensée cicéronienne*, «Ciceroniana» n.s. 3, 1978, pp. 175-182.
- C. C. GROLLIOS, *Κικέρων και Πλατωνική ήθική. Σχόλια σε μερικά χωρία τῶν διαλόγων τοῦ Κικέρωνος De legibus, De finibus bonorum et malorum*, Athènes 1960.
- G. HAMZA, *Zum Begriff des ius naturale bei Cicero*, «Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis» 31, 1995, pp. 75-86.
- R. HARDER, *Zu Ciceros Rechtsphilosophie (De legibus I)*, in AA.VV., *Atti del Congresso internazionale di diritto romano, Bologna-Roma 1933, Roma I, Pavia 1934-1935*, pp. 169-176 (= W. MARG (Hrsg.), *Richard Harder. Kleine Schriften*, München 1960, pp. 396-400).
- J. HARRIES, *Cicero and the defining of the ius civile*, in G. CLARK, T. RAJAK (ED.), *Philosophy and Power in the Greco-Roman World: Essays in Honour of Miriam Griffin*, Oxford-New York 2002.
- J. HARRIES, *Cicero and the Jurists. From Citizens' Law to the Lawful State*, London 2006.
- E. HECK, *Zum Buchschluss von Cicero, De legibus III*, «Hermes» 107, 1979, pp. 496-499.
- A. B. HENTSCHEKE, *Zur historischen und literarischen Bedeutung von Ciceros Schrift De legibus*, «Philologus» 115, 1971, pp. 118-130.
- E. KALBE, *Quibus temporibus M. Tullius Cicero libros De legibus tres scripserit*, Diss. Leipzig 1934.
- C. W. KEYES, *Original Elements in Cicero's Ideal Constitution*, «The American Journal of Philology» 42, 1921, pp. 309-323.
- C. W. KEYES, *Did Cicero complete the De legibus?*, «The American Journal of Philology» 58, 1937, pp. 403-417

- B. KJELSDEN, *Ciceros politiske testamente. En analyse af forfatningsudkastet i De legibus III*, København 1979.
- U. KNOCHE, *Ciceros Verbindung der Lehre vom Naturrecht mit dem römischen Recht und Gesetz*, in G. RADKE (Hrsg.), *Cicero, ein Mensch seiner Zeit*, Berlin 1968, pp. 38-60.
- D. KNÖPFLER, *Un législateur thébain chez Cicéron: (De legibus II, XV, 37)*, in M. PIÉRART, O. CURTY (Éd.), *Historia testis. Mélanges d'épigraphie, d'histoire ancienne et de philologie offerts à Tadeusz Zawadzki*, Fribourg 1989, pp. 37-60.
- G. LAZIČ, *Über die Entstehung von Ciceros Schrift De legibus*, Wien 1912.
- A. LAUDIEN, *Die composition und Quelle von Cicero I. Buch der Gesetze*, «Hermes» 46, 1911, pp. 108-143.
- G. A. LEHMANN, *Politische Reformvorschläge in der Krise der späten römischen Republik. Cicero, De legibus III und Sallusts Sendschreiben an Caesar*, «Beiträge zur klassischen Philologie» 117, Meisenheim a.G. 1980.
- E. LEPORE, *Il princeps ciceroniano e gli ideali politici della tarda repubblica*, Napoli 1954.
- E. LEPORE, *Il pensiero politico romano del I secolo*, in A. MOMIGLIANO, A. SCHIAVONE (a cura di), *Storia di Roma*, Torino 1990, vol. II/1, pp. 858-883.
- E. LEVY, *Natural Law in Roman Thought*, «Studia et Documenta Historiae et Iuris» 15, 1949, pp. 1-24.
- C. LÉVY, *Cicero academicus. Recherches sur les Académiques et sur la philosophie cicéronienne*, Rome 1992.
- D. MANTOVANI, A. SCHIAVONE (a cura di), *Testi e problemi del giusnaturalismo romano (Collegio Cedant)*, Pavia 2007.
- D. D. MEHL, *Comprehending Cicero's De legibus*, PhD. Thesis University of Virginia 1999.
- I. MEYER, *Von der Vision zur Reform. Der Staat, der Gesetze: Ciceros Programm einer Neuordnung der Römischen Republik, 56-51 v. Chr.*, München 2006.
- G. NENCI, *Feziali ed aruspici in Cicerone (De leg. II, 9, 21)*, «La Parola del Passato» 13, 1958, pp. 134-143.
- C. NICOLET, *Arpinum, Aemilius Scaurus et les Tullii Cicerones*, «Revue des Études Latines» 45, 1967, pp. 276-304.
- C. NICOLET, *Cicéron, Platon et le vote secret*, «Historia» 19, 1970, pp. 39-66.
- H. F. NORTH, *Sequitur...divinum illum virum...Platonem: Cicero, De legibus 3. 1*, «Illinois Classical Studies» 27-28, 2002-2003, pp. 133-143.
- M. PALLASSE, *Cicéron et les sources de droits*, «Annales de l'Université de Lyon, Droit», III, 8, 1946.
- M. PANI, *Il costituzionalismo di Roma antica*, Roma-Bari 2010.
- G. PASCUCCI, *Aspetti del latino giuridico*, «Studi Italiani di Filologia Classica» 40, 1968, pp. 3-43.
- G. PASCUCCI, *Note critiche ed esegetiche a tre passi del De legibus di Cicerone*, «Studi Italiani di Filologia Classica» 42, 1970, pp. 252-258.
- G. PASCUCCI, *L'arcaismo nel De Legibus di Cicerone*, in AA.VV., *Studia Florentina Alexandro Ronconi sexagenario oblata*, Roma 1970, pp. 311-324.

- G. PASCUCCI, *La tradizione medievale del De legibus e la posizione del codice S. Marco 257 ai fini della recensio*, «Ciceroniana» n.s. 1, 1973, pp. 33-46.
- G. PASCUCCI, *Parafrasi e traduzioni da autori greci nel De legibus di Cicerone*, in AA. VV., *Letterature comparate. Problemi e metodo. Studi in onore di E. Paratore*, I, Bologna 1981, pp. 413-427.
- C. PELLEGRINO, *Ciceroniana: De legibus I*, «Latomus» 50, 1991, pp. 840-845.
- C. PELLEGRINO, *Note di critica testuale e di esegesi a tre passi del l. I del De legibus*, «Latomus» 51, 1992, pp. 811-818.
- L. PERELLI, *Il pensiero politico di Cicerone. Antologia dagli scritti politici*, Torino 1969.
- L. PERELLI, *Note sul tribunato della plebe nella riflessione ciceroniana*, «Quaderni di storia» 10, 1979, pp. 285-303.
- L. PERELLI, *Il pensiero politico di Cicerone. Tra filosofia greca e ideologia aristocratica romana*, Firenze 1990.
- S. PODES, *Die Krise der späten römischen Republik und Ciceros Rechtsphilosophie (De legibus): Bedingungen der Möglichkeit zur Alternative?*, «Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie» 77, 1991, pp. 84-94.
- M. POHLENZ, *Der Eingang von Ciceros Gesetzen*, «Philologus» 93, 1938, pp. 102-127 (= H. DÖRRIG (Hrsg.), *Max Pohlenz. Kleine Schriften*, I, Hildesheim 1965, pp. 410-435).
- J. G. F. POWELL, *Were Cicero's Laws the Laws of Cicero's Republic?*, in J. G. F. POWELL, J. A. NORTH (Ed.), *Cicero's Republic*, («Bulletin of the Institute of Classical Studies of the University of London», Supplement 76), London 2001, pp. 17-41.
- E. RAWSON, *The Interpretation of Cicero's De Legibus*, «Aufstieg und Niedergang der römischen Welt» I, 4, 1973, pp. 334-356.
- G. REGGI, *Cicerone di fronte a Platone nei dialoghi politici De oratore, De republica, De legibus*, in G. REGGI (a cura di), *Letteratura e riflessione filosofica nel mondo greco-romano: atti del corso d'aggiornamento per docenti di latino e greco del Canton Ticino, Lugano 21-22-23 ottobre 1999*, Lugano 2005, pp. 97-126.
- G. RIGHI, *La filosofia civile e giuridica di Cicerone*, Bologna 1930.
- E. A. ROBINSON, *Cornelius Nepos and the Date of Cicero's De legibus*, «Transactions and Proceedings of the American Philological Association» 71, 1940, pp. 524-531.
- E. A. ROBINSON, *Did Cicero complete De legibus?*, «Transactions and Proceedings of the American Philological Association» 74, 1943, pp. 109-112.
- E. A. ROBINSON, *The date of Cicero's De legibus*, PhD. Thesis Harvard University 1950.
- E. A. ROBINSON, *The date of Cicero's De legibus*, «Harvard Studies in Classical Philology» 60, 1951, pp. 299-301.
- O. ROBLEDA, *Filosofía jurídica de Cicerón*, in AA. V.V., *Studi in onore di Biondo Biondi: nel XLV anno del suo insegnamento*, II, Milano 1965, pp. 467-482.
- A. RONCONI, *Cicerone e la costituzione romana*, «Studi Italiani di Filologia Classica» 54, 1982, pp. 7-28.
- M. RUCH, *La question du De legibus*, «Les Études Classiques» 17, 1949, pp. 3-21.

- J. SAFAREWICZ, *De antiquiore sermone a M. Tullio Cicerone in libris de legibus adhibito*, «Meander» 35, 1980, pp. 533-539.
- J. SAUER, *Argumentations- und Darstellungsformen im ersten Buch von Ciceros Schrift De legibus*, Heidelberg 2007.
- A. SCHIAVONE, Ius. *L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2005.
- A. SCHIAVONE, *Per una storia del giusnaturalismo romano*, in D. MANTOVANI, A. SCHIAVONE (a cura di), *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, Pavia 2007, pp. 3-10.
- P. L. SCHMIDT, *Interpretatorische und chronologische Grundfragen zu Ciceros Werk De legibus*, Diss. Freiburg 1959.
- P. L. SCHMIDT, *Zeugnisse antiker Autoren zu Cicero De legibus*, in J. IRMSCHER ET AL. (Hrsg.), *Miscellanea critica. Aus Anlass des 150 jährigen Bestehens der Verlagsgesellschaft und des graphischen Betriebes B. G. Teubner, Leipzig*, II, Leipzig 1965, pp. 301-333.
- P. L. SCHMIDT, *Die Abfassungszeit von Ciceros Schrift über die Gesetze*, Roma 1969.
- P. L. SCHMIDT, *Die handschriftliche Überlieferung von De legibus. Resultate und Perspektiven*, «Ciceroniana» n.s. 1, 1973, pp. 83-89.
- P. L. SCHMIDT, *Die Überlieferung von Ciceros Schrift De legibus in Mittelalter und Renaissance*, München 1974.
- P. L. SCHMIDT, *The Original Version of the De Re Publica and the De Legibus*, in J. G. F. POWELL, J. A. NORTH (Ed.), *Cicero's Republic*, «Bulletin of the Institute of Classical Studies of the University of London» Supplement 76, London 2001, pp. 7-16.
- W. SCHINDLER, *Natura als oberstes Prinzip des Handelns: ein ethischer Wert in Interpretation und Diskussion von Texten aus Ciceros De legibus*, «Der altsprachliche Unterricht» 39, 1996, pp. 28-48.
- M. SCHOFIELD, *Natural law in Cicero. An argument in De legibus*, «American Philological Association. Abstracts» 1989, p. 118.
- M. SCHOFIELD, *Two Stoic approaches to justice*, in A. LAKS, M. SCHOFIELD (Ed.), *Justice and Generosity: Studies in Hellenistic Social and Political Philosophy. Proceedings of the Sixth Symposium Hellenisticum*, Cambridge-New York 1995, pp. 191-212.
- J. SPRUTE, *Rechts- und Staatsphilosophie bei Cicero*, «Phronesis» 28, 1983, pp. 150-176.
- P. STEIN, *The Sources of Law in Cicero*, «Ciceroniana» n.s. 3, 1978, pp. 19-31.
- R. G. TANNER, *Cicero. De legibus I, 4, 14*, «Latomus» 27, 1968, pp. 598-599.
- M. TESTARD, *Observations sur la pensée de Cicéron, orateur et philosophe: consonances avec la tradition judéo-chrétienne. 2, Le De legibus*, «Revue des Études Latines» 78, 2000, pp. 44-61.
- L. THOMMEM, *Das Bild vom Volkstribunat in Ciceros Schrift über die Gesetze*, «Chiron» 18, 1988, pp. 357-375.
- L. TROIANI, *Sulla lex de suffragiis in Cicerone, De legibus III, 10*, «Athenaeum» 59, 1981, pp. 180-183.
- L. TROIANI, *Per un'interpretazione delle 'Leggi' ciceroniane*, «Athenaeum» 60, 1982, pp. 315-335.
- L. TROIANI, *La religione e Cicerone*, «Rivista Storica Italiana» 96, 1984, pp. 920-952.

Ce texte a été revu par deux membres scientifiques de la SIAC conformément à nos statuts

- L. TROIANI, *Alcune considerazioni sul voto nell'antica Roma (a proposito di Cic. leg. III, 10)*, «Athenaeum» 65, 1987, pp. 493-499.
- J. TURPIN, *Cicéron, De legibus I-II et la religion romaine: une interprétation philosophique à la veille du principat*, «Aufstieg und Niedergang der römischen Welt» II, 16.3, 1986, pp. 1877-1908.
- J. R. A. TWELE, *Columellam ... aut mensam ... aut labellum. Archaeological remarks on Cicero, De legibus II, 66*, «American Journal of Archaeology» 74, 1970, p. 204.
- J. R. A. TWELE, *Columellam ... aut mensam ... aut labellum. Archaeological remarks Cicero's De legibus II, 66*, «The J. Paul Getty Museum Journal» 2, 1975, pp. 93-98.
- M. VAN DEN BRUWAENE, *Précisions sur la loi religieuse du De legibus II, 19-22 de Cicéron*, «Helikon» 1, 1961, pp. 40-93.
- M. VAN DEN BRUWAENE, *Contribution à l'étude des sources du De legibus*, in AA.VV., *Atti del I Congresso Internazionale di Studi Ciceroniani: Roma, aprile 1959*, II, Roma 1961, pp. 463-470.
- E. VIANELLO, *Il trattato sulle leggi di M. Tullio Cicerone*, «Historia» 2, 1928, pp. 121-178.
- M. VILLEY, *Rückkehr zur Rechtsphilosophie*, in K. BÜCHNER (Hrsg.), *Das neue Cicerobild*, Darmstadt 1971, pp. 259-303.
- H. WASKIEWICZ, *Le De legibus de Cicéron, premier système de philosophie du droit dans l'histoire de la pensée européenne*, «Roczniki Filozoficzne» 8, 1960, pp. 39-52.
- W. S. WATT, *Notes on Cicero, De legibus, IV*, in C. DEROUX (Ed.), *Studies in Latin Literature and Roman History, IV.*, (Collection Latomus 196), Bruxelles 1986, pp. 265-268.
- J. W. WILHELMS, *The language of Cicero's De legibus*, PhD. Thesis University of Minnesota 1942.
- J. W. WILHELMS, *Is the language of the ideal laws in Cicero's De legibus truly archaic?*, «The Classical Journal» 38, 1943, pp. 458-459.
- B. WIŚNIEWSKI, *Le problème de la loi naturelle dans le De legibus de Cicéron*, «Les Études Classiques» 60, 1992, pp. 129-138.
- M. ZELZER, *Die Umschrift lateinischer Texte am Ende der Antike und ihre Bedeutung für die Textkritik. Bemerkungen zur Entstehung des Minuskel-B und zu frühen Verderbnissen in Cicero, De legibus*, «Wiener Studien» n.F. 15, 1981, pp. 211-231.
- J. E. G. ZETZEL, *Natural Law and Poetic Justice. A Carneadean Debate in Cicero and Virgil*, «Classical Philology» 91, 1996, pp. 297-319.
- K. ZIEGLER, *Zur Textgestaltung von Cicero De legibus*, «Hermes» 81, 1953, pp. 303-317.
- O. ZWIERLEIN, *Cic. Leg. I, 26*, «Hermes» 104, 1976, pp. 120-123.